

Articolo 13 - Effetto dell'iscrizione all'albo

Articolo 14 - Sospensione dall'albo

Articolo 15 - Cancellazione dall'albo

Articolo 16 - Procedimenti per la sospensione o cancellazione

Articolo 17 - Partecipazione alle gare ufficiose

Articolo 18 - Contenuto dell'avviso di informazione

Articolo 19 - Criterio di aggiudicazione

TITOLO TERZO

NORME FINALI

Articolo 20 - Rinvio

Articolo 21 - Pubblicità

Articolo 22 - Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

PRINCIPI E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata dalla L.R. 19 maggio 2003, n. 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il "Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario" disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo – appalto;
- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti;
- le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto.

Art. 2 - Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento di lavori mediante cottimo - appalto, si possono distinguere tre fasi procedurali:

- la fase della scelta del contraente;
- la fase della stipula del contratto;
- la fase dell'esecuzione del contratto.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la L.R. 2 agosto 2002, n.2 e s.m. i; la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R. 7/02 così come modificata dalla L.R. 7/03.

Art. 3 - Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale mediante cottimo - appalto, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4 - Limitazioni

Il cottimo - appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati mediante cottimo - appalto ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Art. 5 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile del Settore Tecnico, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo - appalto mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Art. 6 - Competenze del R.U.P. per il cottimo - appalto

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 109/94 come introdotto dalla L.R. 7/02, esprime il parere in linea tecnica sui progetti.

La determinazione del sindaco di autorizzazione al cottimo – appalto è comunicata al R.U.P.

Art. 7 - Competenze del responsabile del Settore Tecnico

Il responsabile del Settore Tecnico, acquisito il parere favorevole in linea tecnica del R.U.P., provvede all'approvazione del progetto con propria determinazione.

Sulla determinazione di approvazione del progetto l'ufficio di ragioneria appone il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria.

Dopo l'avvenuta approvazione del progetto il responsabile del Settore Tecnico segnala al Sindaco l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo - appalto regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02.

La determinazione del sindaco di autorizzazione all'espletamento della gara informale al cottimo – appalto è comunicata al responsabile del Settore Tecnico competente all'espletamento della relativa procedura di affidamento.

Ricevuta la determinazione sindacale di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo - appalto, il responsabile del Settore Tecnico a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo – appalto, come disciplinata nel successivo titolo.

TITOLO SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Art. 8 - Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Prizzi per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo - appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro, IVA esclusa.

Art. 9 - Iscrizione all'albo

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Prizzi che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- *imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A,*
- *imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni ;*
- *imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni;*
- *imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A.*

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall'attestazione SOA.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati prodotti.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della CCIAA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 10 - Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare al Settore Tecnico di questo comune, entro la data prevista dall'apposito bando, apposita domanda, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare l'impresa da iscrivere con il relativo domicilio **ed attestare:**

- di essere in possesso della capacità di contrarre con la P.A.;
- la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 1° della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490;
- la non sussistenza di cause di esclusione dalla gare di appalto previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici;
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Art. 11 - Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti:

1) attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta. Inoltre certificato dell'albo artigiani oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione;

2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dall'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione è incompleta o non conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, sarà data comunicazione, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali integrazioni o controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile del Settore Tecnico, che provvederà alla sua pubblicazione all'albo pretorio e alla trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al segretario comunale, all'ufficio contratti, all'U.R.P..

L'albo sarà articolato per categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

Per la formazione di una categoria occorre che almeno cinque ditte fra quelle ammesse risultino in possesso della relativa iscrizione.

Art. 13 - Effetto dell'iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo.

Le imprese già iscritte non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.15 del presente regolamento.

Art. 14 - Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) sia stata accertata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) sia stata accertata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) abbiano commesso infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) abbiano commesso inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 13.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5), e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 15 - Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
- 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) domanda di cancellazione all'albo;
- 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 16 - Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 14 e 15 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Il responsabile del Settore Tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

Art. 17 - Partecipazione alle gare ufficiose

Qualunque sia il numero delle imprese efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, il dirigente del Settore Tecnico, spedisce a ciascuna di esse almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, per raccomandata la lettera di invito a produrre offerta in ordine ai lavori da aggiudicare.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02, non è consentito invitare a partecipare al cottimo – appalto le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano avuto affidati mediante cottimo-appalto lavori per importo complessivo pari o superiore a 150.000 Euro, esclusa IVA.

L'importo complessivo di 150.000 Euro è comprensivo dell'importo netto dei lavori affidati e dell'importo a b.a di quelli da affidare.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art. 18 - Contenuto della lettera di invito

La lettera di invito a produrre offerta in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d).Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h)Documenti da presentare e relativa modalità;
- i)Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;

Art. 19 - Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto , previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

TITOLO TERZO

NORME FINALI

Art. 20 - Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

Art. 21 - Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della relativa delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.